Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di MESSINA

Ufficio Studi e Documentazione

REPORT PRINCIPALI NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

PERIODO DI RIFERIMENTO

30/1/2025-28/02/2025

Sommario

Normativa	
	Pag. 2
Giurisprudenza	
Corte Costituzionale	
	Pag. 2
Sezioni Unite	
	Pag. 2,3
Sezioni semplici	
	Pag. 4
	Pag. 5

NORMATIVA

1. **La legge di conversione n 15/2025 del D.l. n 202/2024 noto come Milleproroghe è in vigore dal 25 febbraio.**

GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZE

1. **Sentenza nr. 7 del 4.2.2025**
 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato; ha dichiarato in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

SEZIONI UNITE

QUESTIONI DECISE

1. **Cassazione Penale, Sezioni Unite sentenza nr. 34910 depositata in data 27 febbraio 2025**

Se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato all'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni.
Con sentenza **nr. 34910 depositata in data 27 febbraio 2025** le Sezioni Unite hanno deciso che nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà. La questione riguardante l'erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale.

2. **Cassazione Penale, Sezioni Unite sentenza nr. 5847 depositata in data 13 febbraio 2025**

Con ordinanza n. 23056/2024 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. possa essere impugnata con ricorso per cassazione anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.».
Con **sentenza n. 5847 – depositata il 13 febbraio 2025** – le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione,

proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606 comma 1 cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.».

3. **Cassazione Penale, Sezioni Unite Sentenza nr. 25628/2024 depositata in data 30.1.2025**
Con ordinanza nr. 39591/2024 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: se dopo le modifiche dell'art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ovvero solo ricorribile per cassazione.
Con sentenza nr. 25628/2024 depositata in data 30.1.2025 le Sezioni Unite hanno deciso che la sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato.

SEZIONI SEMPLICI

1. ***Sez.* 4, *Sentenza n.* 4816 *del* 15/01/2025 Cc. (dep. 06/02/2025) Rv. 287406 - 01**

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la preclusione all'ammissione, stabilita, nei confronti dei condannati in via definitiva per determinati reati, dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non è inquadrabile, in funzione dell'estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella nozione di "ogni effetto penale", non potendosi riconoscerle natura sanzionatoria e traendo esclusivo fondamento nella presunzione di superamento dei limiti reddituali in ragione della commissione di taluni reati.

2. **Sez. 4, Sentenza n. 4810 del 06/12/2024 Ud. (dep. 06/02/2025) Rv. 287405 - 01**

La partecipazione del vice procuratore onorario a un processo relativamente al quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero non può essere delegato integra, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., una nullità a regime intermedio, concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria al processo della parte pubblica, che deve essere dedotta entro i termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

3. **Sentenza Numero: 5041, deposito del 07 febbraio 2025**

La Prima Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che, a seguito dell'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, non è suscettibile di revoca, ex art. 673 cod. proc. pen., la sentenza di condanna per il delitto di traffico di influenze illecite, con riguardo al quale il giudice della cognizione abbia ritenuto che l'illiceità dell'interferenza derivasse dalla sua finalizzazione alla realizzazione del delitto di abuso di ufficio, nel caso in cui la condotta cui l' interferenza era finalizzata conservi disvalore penale a norma dell'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9 d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

4. **Sentenza Numero: 5842, deposito del 13 febbraio 2025**

La Terza Sezione penale, in tema di stupefacenti, ha affermato che l'elemento specializzante della non occasionalità, richiesto per l'integrazione dell'ipotesi circostanziata di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorre nel caso in cui l' agente, al momento del fatto, abbia già riportato almeno un precedente specifico, sicchè la circostanza deve ritenersi contestata in fatto ove sia contestata la recidiva specifica.

5. **Sentenza Numero: 1908, deposito del 16 gennaio 2025**

La Prima Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.

6. **Ordinanza Numero: 6984, deposito del 19 febbraio 2025**

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, possono essere appellate dal pubblico ministero anche nel caso in cui riguardino i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non applicandosi la preclusione prevista dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge citata, posto che, in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum comporta l'operatività del regime impugnatorio previsto all'atto della pronunzia della sentenza, essendo quello il momento in cui sorge il diritto all'impugnazione.

7. **Sentenza Numero: 4936, deposito del 06 febbraio 2025**

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, ha affermato che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concreto esercizio dello ius excludendi e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo», enunciato dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul.

8. **Sentenza Numero: 4520, deposito del 04 febbraio 2025**

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, ha affermato che il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., sanziona le condotte distrattive dei beni indicati che, nella disciplina previgente, la giurisprudenza di legittimità inquadrava nella fattispecie abrogata dell'abuso di ufficio, sicchè non risulta modificato l'ambito applicativo del delitto di peculato dall'introduzione della nuova fattispecie di reato.

9. **Ordinanza Numero: 3066, deposito del 27 gennaio 2025**

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

10. **Sentenza Numero: 7647, deposito del 25 febbraio 2025**

La Seconda Sezione penale, in tema di indagini preliminari, ha affermato che la possibilità di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 1, cod. proc. pen. a tutela della segretezza dell'attività investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte

secretati ne comporti l'inutilizzabilità in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltà dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela.